



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

**PROVINCIA DI TERAMO
II SETTORE TECNICO**

**“SERVIZIO II – Amministrativo Contabile LL.PP. – Appalti e Concessioni – Viabilità – Parcheggi
– Ordinanze – Contratti e procedure di acquisto – Provveditorato e Patrimonio –”**

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE, DELL'INTERVENTO FINALIZZATO A GENERARE RISPARMI DI NATURA ENERGETICA E GESTIONALE - GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN REGIME DI PROJECT FINANCING (ART.183, COMMA 15, DEL D. LGS. N. 50/2016)

CIG: 828925801A

PREMESSE. INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Dirigente del Settore II del Comune di Roseto degli Abruzzi, alla presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'espletamento dei servizi e dei lavori di cui all'oggetto da realizzare all'interno del Territorio Comunale, come meglio specificato nella bozza di convenzione e negli altri documenti a base di gara.

CPV: 45230000-8 – Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche

Provvedimento di indizione: Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Roseto degli Abruzzi n. 104 del 30.11.2017;

Tipologia di affidamento: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 (nel prosieguo, Codice).

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Roseto degli Abruzzi

Il responsabile unico del procedimento: Dott. Ing. Paolo Bracciali; mail: bracciali.paolo@comune.roseto.te.it; tel. 085.89453580;

Pubblicazione atti di gara: Il bando di gara è pubblicato, per estratto sulla G.U.R.I. n. 65 del 08.06.2020 su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i servizi e i lavori, ed in versione integrale, all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti di cui all'art. 73, comma 4, D. lgs. 50/2016, sul sito internet del Comune di Roseto degli Abruzzi e su piattaforma telematica Asmel s.c. a r.l. www.asmeccomm.it sezione “Procedure in corso”.

L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione, sulla homepage del proprio sito istituzionale, l'accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara.

L'Amministrazione pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art.52, comma 1 e segg. del Codice dei contratti, le richieste d'invio dei documenti di gara.

La documentazione di gara comprende i seguenti elaborati di progetto:

- Allegato 1 - Relazione Illustrativa
 - Allegato 2 - Relazione Tecnica
 - Allegato 3 - Cronoprogramma
 - Allegato 4 – Relazione Caratteristiche di servizio e di gestione
 - Allegato 5 - Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza
 - Allegato 6 - Elenco elaborati;
 - Classificazione illuminotecnica delle strade;
 - ELENCO TAVOLE:
 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE Tav. 0;
 - STATO DI FATTO:
 - Roseto degli Abruzzi: TAV. 1, TAV. 2, TAV. 3, TAV. 4;
 - Quartiere S. Anna – S. Lucia: TAV. 5, TAV. 6;
 - Montepagano: TAV. 7;
 - Cologna: TAV. 8;
 - STATO DI PROGETTO:
 - Roseto degli Abruzzi: TAV. 1, TAV. 2, TAV. 3, TAV. 4;
 - Quartiere S. Anna – S. Lucia: TAV. 5, TAV. 6;
 - Montepagano: TAV. 7;
 - Cologna: TAV. 8;
 - CLASSIFICAZIONE STRADALE:
 - Roseto degli Abruzzi: TAV. 1;
 - Quartiere S. Anna – S. Lucia: TAV. 2;
 - Montepagano – Cologna Spiaggia: TAV. 3,
 - QUADRI ELETTRICI:
 - Roseto degli Abruzzi: TAV. 1;
 - Quartiere S. Anna – S. Lucia: TAV. 2;
 - Montepagano: TAV. 3;
 - Cologna: TAV. 4;
 - LAVORI DI PROGETTO: TAV. 1;
 - SCHEDE TECNICHE:
 - Scheda tecnica Meridio;
 - Scheda tecnica alimentatore elettronico;
 - Scheda tecnica Giano;
 - Scheda tecnica proiettore;
 - Scheda tecnica TMG;
 - Scheda tecnica RD169;
 - CLASSIFICAZIONE STRADE:
 - Norme UNI;
 - Calcolo illuminotecnico.
 - piano economico e finanziario asseverato
 - bozza di convenzione per lo svolgimento del servizio oggetto della concessione
- E di gara:
- Bando di gara;
 - Disciplinare di gara;
 - Modulo A – domanda di partecipazione e di autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale nonché di capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale;
 - Modulo B – di dichiarazione ai sensi dell'art. 80 comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016;
 - Modulo C – di presentazione offerta in ATI, consorzio, impresa cooptata;

- Modulo D – DGUE in formato elettronico;
- Modulo E – di concorrente dichiarante l'avvalimento;
- Modulo G – di dichiarazione del subappaltatore;
- Modulo H - di presa visione;
- Modulo I – autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente.

1. Oggetto dell'appalto.

Il presente disciplinare si riferisce alla procedura aperta per l'affidamento della concessione di lavori, mediante finanza di progetto, avente ad oggetto la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e la successiva gestione degli stessi comprendente la manutenzione ordinaria, programmata e correttiva. Scopo primario della concessione di lavori è l'adeguamento degli impianti, il miglioramento della qualità del servizio ed il conseguimento di un risparmio energetico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme sul contenimento dell'inquinamento luminoso.

In particolare il partenariato pubblico privato nella forma di concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione dell'illuminamento degli spazi pubblici con attuazione di interventi finalizzati alla riqualificazione e messa a norma di specifiche porzioni della rete di illuminazione pubblica quali: sostituzione dei corpi lampada degli impianti di illuminazione presenti, interventi di manutenzione con ammodernamento dell'impianto ove necessario, riqualificazione di alcuni quadri di alimentazione, implementazione di appositi sistemi di riduzione della potenza e/o del flusso luminoso nonché la formazione di un'apposita architettura per l'inserimento della tele gestione e/o telecontrollo, sostituzione e riqualificazione di sostegni stradali, realizzazione di nuove linee interrato ed aeree, implementazione di un sistema di smart city.

La manifestazione di interesse e conseguente proposta presentata ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione della gestione di cui all'oggetto, in regime di project financing, è stata accolta ed approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30.11.2017.

1.2. Contenuto della concessione.

Più in dettaglio, la concessione prevede:

- 1) La progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, la direzione lavori, la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione oggetto del Project Financing, ivi compresi le eventuali integrazioni richieste dalla p.a. e gli interventi aggiuntivi proposti dal Concessionario nell'offerta tecnica presentata in fase di gara;
 - la direzione dei lavori;
 - il coordinamento della sicurezza sul lavoro nelle fasi di progettazione ed esecuzione ex D. Lgs. n.81/2008;
 - la realizzazione degli interventi in conformità al progetto esecutivo approvato dal Comune di Roseto degli Abruzzi;
 - la collaudazione;
- 2) L'esecuzione (inclusa fornitura dei materiali, posa in opera, cablaggi, allacci e quant'altro necessario alla messa in esercizio degli impianti) di tutti gli interventi di messa a norma ed adeguamento, compresi gli interventi di miglioramento delle caratteristiche tecniche, funzionali od estetiche degli impianti di pubblica illuminazione e relativi annessi e pertinenze, secondo le tipologie e le modalità di intervento indicati nel progetto di fattibilità e nella bozza di convenzione, facenti parte della documentazione di gara (su corpi illuminanti, quadri elettrici, pali, linee di trasporto, ecc.), ivi

compresi le eventuali integrazioni richieste dalla p.a. e gli interventi migliorativi proposti dal Concessionario nell'offerta tecnica presentata in fase di gara.

- 3) Installazione di adeguate apparecchiature al fine di ottenere un risparmio energetico rispetto alla situazione attuale degli impianti di pubblica illuminazione.
- 4) Ogni altro intervento descritto nel progetto di fattibilità e nella bozza di convenzione posti a base di gara.
- 5) La gestione degli impianti di pubblica illuminazione e di metering, compresa la manutenzione ordinaria, correttiva e programmata nei limiti di quanto previsto dal progetto di fattibilità e dalla bozza di convenzione posti a base di gara, di tutti gli impianti di proprietà del Comune di Roseto degli Abruzzi alla data della sottoscrizione della convenzione, secondo le modalità e le caratteristiche illustrate nei documenti di gara da effettuare ad esclusivo onere del concessionario, per la durata della concessione.
- 6) La riconsegna all'amministrazione, allo scadere della concessione, degli impianti avuti in concessione e le relative pertinenze, ivi compresi eventuali interventi migliorativi realizzati nel corso del periodo di gestione, in perfetto stato di conservazione ed efficienza.
- 7) La disponibilità al passaggio delle consegne ed all'affiancamento, prima della scadenza della concessione, dell'eventuale subentrante gestore degli impianti.

Gli interventi di cui trattasi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e la ditta concessionaria dovrà, preventivamente, provvedere autonomamente all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla-osta, permessi eventualmente necessari, predisponendo la documentazione necessaria. Il Concessionario dovrà inoltre consentire l'esecuzione dei collaudi, in corso d'opera ed a completamento delle opere, da parte di tecnico prescelto e nominato dall'Ente, rimanendo in capo al Concessionario il rimborso all'Ente del relativo compenso. Il concessionario dovrà inoltre provvedere per tutta la durata della concessione, mediante proprio personale, alla gestione degli impianti ai fini dell'ottimale funzionamento del complesso degli impianti e dei singoli componenti, con l'assunzione dei relativi oneri di carattere amministrativo. Tutti gli impianti e le opere fisse e mobili, realizzate dal concessionario ai fini dell'esecuzione del contratto, compresi accessori, pertinenze e quant'altro, fatto salvo il diritto di uso e sfruttamento spettante al concessionario nel corso della durata della concessione, saranno di proprietà dell'Ente dal momento della loro realizzazione e rientreranno nella piena disponibilità di quest'ultimo alla scadenza della concessione senza che venga corrisposto al concessionario alcun corrispettivo o beneficio supplementare.

A fronte di tali attività, il Concessionario avrà il diritto di percepire un canone concessorio pari a € **374.000,00** euro/annui per complessivi € **4.488.000,00 per l'intera durata di 12 anni** della concessione in argomento, **IVA inclusa**.

Ai sensi dell'art. 171 del Codice, la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario posto a base di gara e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti e l'offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni.

1.3 Valore della concessione

Il valore presunto della concessione, desunto dai flussi dei ricavi indicati nel P.E.F. posto a base di gara per gli anni di durata della concessione previsti, **anni 12, è pari a € 3.678.688,52 (al netto di IVA)**.

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, onde evitare un'ingiustificata restrizione della concorrenza, ai fini del calcolo delle garanzie provvisoria e definitiva, si ritiene di dover prendere in considerazione il sopra indicato importo complessivo della concessione (al netto dell'IVA) risultante dalla proposta a base di gara.

1.4 Categorie di lavori di riferimento.

La concessione è a lotto unico. La categoria delle lavorazioni è la OG10, classifica IV bis.

1.5. Durata della concessione

La concessione avrà una durata massima di **anni 12 (dodici)**, sulla base del progetto di fattibilità presentato dal Promotore, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione.

1.6 Termini di redazione della progettazione esecutiva

Entro 60 giorni dalla firma del contratto il concessionario dovrà predisporre il progetto Esecutivo delle opere nella sua complessità (anche se poi realizzabili per lotti funzionali).

1.7. Finanziamento

A fronte di tutte le attività previste al precedente punto 1.2 il Concessionario avrà il diritto di percepire un canone concessorio pari a € 374.000,00 euro/annui per complessivi € 4.488.000,00 per l'intera durata di 12 anni della concessione in argomento, IVA inclusa.

1.8. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione.

Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o nella forma della scrittura privata (ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice Appalti). L'appalto verrà contabilizzato a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del Codice.

1.9. Gara deserta e Diritto di prelazione

Qualora nella presente procedura di gara non siano state presentate offerte (gara deserta) la concessione sarà aggiudicata al promotore, diventato tale a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità, da questi presentato ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, il promotore può esercitare il diritto di prelazione. In particolare se questi non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9 dell'articolo 183 del D.Lgs n. 50/2016. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al già citato comma 9 dell'articolo 183 del D.Lgs n. 50/2016.

1.10. Progettazione

Il progetto di fattibilità (progetto di livello "preliminare"), che costituisce il riferimento per i successivi livelli di progettazione, è fornito dall'Amministrazione concedente.

I partecipanti alla gara potranno proporre varianti migliorative al progetto di fattibilità, che saranno oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Il progetto definitivo, da presentare in sede di gara avendo a riferimento il progetto di fattibilità, dovrà essere corredato dagli elaborati previsti all'art. 24 del D.P.R. n.207/2010.

L'aggiudicatario dovrà predisporre, entro 60 (novanta) giorni dalla data di stipula del contratto di Concessione e previa approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione concedente, il progetto esecutivo nel pieno rispetto del progetto definitivo e delle prescrizioni di cui all'art. 10 dello schema di convenzione presentato dal Promotore e facente parte degli atti di gara.

1.11. Esecuzione dei lavori

La realizzazione delle opere di riqualificazione funzionale ed ampliamento previste nel progetto avverrà secondo il cronoprogramma dei lavori definito nel piano economico e finanziario asseverato e prodotto dal Concessionario in sede di gara. I lavori dovranno iniziare entro trenta giorni dal rilascio delle relative Autorizzazioni da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi ed essere completati entro nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Il Concessionario dovrà affidare a terzi i lavori che non intenda realizzare direttamente o tramite imprese controllate nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 172, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

1.12. Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza

Il Concessionario è tenuto a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo.

1.13. Oneri ed obblighi a carico del Concessionario

Gli oneri ed obblighi a carico del concessionario sono quelli dettagliatamente indicati e descritti nello schema di convenzione presentato dal Promotore e facente parte degli atti di gara.

1.14. Gestione delle opere realizzate

Il Concessionario si occuperà dell'attività di gestione, della manutenzione ordinaria, programmata e preventiva, della manutenzione straordinaria, dell'esecuzione dell'attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità, del pagamento e della gestione delle utenze elettriche relative agli impianti di illuminazione pubblica, ivi compresa la fornitura di energia elettrica.

1.15. Riconsegna dell'area e delle opere

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della concessione indicata nel relativo contratto, il Concessionario dovrà riconsegnare gli impianti di pubblica illuminazione gestiti in forza della stessa, compresi tutti i beni e le strutture realizzate nel corso della Concessione, gli impianti e le opere, fissi o mobili, tutte le attrezzature, macchinari, arredi e accessori installati, in forza del contratto di Concessione, al Concedente.

Tutte le predette opere realizzate dovranno essere riconsegnate in perfette condizioni di piena efficienza, immediatamente accessibili e fruibili.

1.16. Società di progetto

Il concessionario aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, la quale dovrà possedere un capitale sociale minimo pari a € 50.000,00.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta devono essere indicate le quote di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

Per effetto del subentro la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente.

I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

2. Soggetti ammessi alla gara. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo d'interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del Codice;

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45, comma 1, 49 e 83 comma 3 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

2.2 Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice e, in forza dell'art. 216 comma 14 del Codice, di cui all'art. 92 del DPR 207/10.

3. Condizioni di partecipazione: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del D. Lgs n 50/2016;
- b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Si specifica inoltre che:

- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 03/05/2010, n.78 convertito in legge n. 122/2010 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione;
- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
- Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), (consorzi fra società cooperative di produzione e consorzi tra imprese artigiane) ai sensi dell'art. 48, comma 7, terzo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili). In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'[articolo 353 del codice penale](#).
- Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- Le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013)

- Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell'impresa controllante che dell'impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'art. 81, comma 2, ultimo capoverso, e dell'art. 216, comma 13, del del D. Lgs. n.50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCpass l'amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PassOE nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1. La documentazione di gara (comprensiva degli elaborati che compongono il progetto di fattibilità) è disponibile sul sito internet: www.comune.roseto.te.it oltre che sulla piattaforma Asmecomm.

5.2. Il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione e accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna tutti gli elaborati progettuali e i documenti posti a base di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi e lavori e di aver preso contezza delle condizioni fattuali, delle caratteristiche generali e particolari suscettibili di influire sulla loro esecuzione e di giudicare il prezzo a corpo stabilito remunerativo e adeguato e tale da consentire il ribasso offerto. La presa visione dei luoghi si intende conclusa se sono stati visionati i luoghi del Comune di Roseto degli Abruzzi interessati dalla pubblica illuminazione. Pertanto la dichiarazione verrà rilasciata a seguito di tale controllo da parte dell'Amministrazione ed il sopralluogo sarà effettuato alla presenza del tecnico comunale che rilascerà apposita dichiarazione da accludere alla documentazione amministrativa da presentare in sede di gara all'effettuazione della presa visione dell'area del Comune.

5.3. Il sopralluogo può essere eventualmente richiesto contattando l'ufficio LL.PP., all'indirizzo mail – lavalle.giancarlo@comune.roseto.te.it tel. 085.89453562.

5.4. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

5.5. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione d' imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

5.6. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

6. Chiarimenti

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere all'apposito forum dedicato, nel sito asmecomm.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet : asmecomm.it.

7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445;

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 86 del Codice;

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5. La domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sul possesso dei requisiti potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del DPR n°445/2000. Qualora l'operatore economico non intenda utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante le dichiarazioni rese devono avere comunque gli stessi contenuti dichiarativi indicati in detti modelli.

7.6 Le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del DPR n°445/2000;

7.7. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

8. Soccorso Istruttorio: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine di sette giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati

9. Comunicazioni

9.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare di gara, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d'informazioni tra stazione appaltante e operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 76, comma 5 e 6, del Codice Appalti. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

9.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni d'imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

9.3. In caso di avvalimento, la comunicazione si intende resa validamente se recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari (art. 89, comma 9, del Codice dei Contratti).

10. Subappalto

10.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del Codice. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato art. 184. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

10.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10.3. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

11. Ulteriori disposizioni

11.1 L'appalto viene aggiudicato ai sensi dell'art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice dei contratti.

11.2 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice e non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo del Codice.

11.3. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

11.4. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

11.5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 35 che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

11.6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

11.7. Le spese riguardanti la pubblicazione del bando in GURI, e sui quotidiani, rimborsabili alla S.A. dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 pubblicato in G.U. il 25.01.2017.

11.8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, e cioè di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

11.9 La stazione appaltante si riserva di differire, spostare, annullare o revocare il presente procedimento di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro a qualunque titolo, anche a sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.;

11.10 La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali risulti concretamente accertabile che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016.

PARTE PRIMA - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

1. Modalità di presentazione dell'offerta

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma **TELEMATICA** attraverso la piattaforma raggiungibile all'indirizzo internet: <http://www.asmecomm.it>, sezione: "Gare telematiche ed Albo Fornitori".

Per la compilazione dell'offerta gli operatori economici dovranno scaricare e compilare la modulistica messa a loro disposizione nella sezione: "Gare telematiche ed Albo Fornitori" del sito internet in precedenza indicato

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett.p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gara, in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell'art. 83 e dettagliati dal presente Disciplinare di Gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche:

- A) Documentazione Amministrativa;
- B) Documentazione Tecnica;
- C) Offerta economica ("SchemaOfferta_.xls" generato dalla piattaforma),

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.

RECAPITO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso l'amministrazione aggiudicatrice.

La documentazione di gara è disponibile anche all'indirizzo internet della Stazione appaltante, all'Albo on line del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), nonché presso la piattaforma telematica asmecomm.it sez. "PROCEDURE IN CORSO"

CONTENUTO E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

2. Contenuto della busta telematica A:

Nella busta telematica "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

Il concorrente, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella Busta telematica della "**Documentazione Amministrativa**" il DGUE in formato elettronico XML ed in PDF, compilati e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs. 82 del 7/03/2005 - Codice dell'amministrazione digitale), tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento.

A) la domanda di partecipazione sottoscritta a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni d'imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- nella domanda di partecipazione il concorrente deve precisare se partecipa o meno in raggruppamento con impresa cooptata, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/10 - vigente ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice. L'impresa cooptata -che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente- dovrà dichiarare in un distinto DGUE (da compilarsi nelle parti II Sezioni A e B, III, IV - con esclusione delle Sezioni B, C e D- e VI) di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 92 comma 5 del DPR 207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il Modulo C.

A.1) La dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello A e modulo DGUE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art.80 comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g) h), i), l), m), del D. Lgs n 50/2016 e precisamente:

- che l'offerta tiene conto degli oneri previsti in materia di sicurezza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- di aver esaminato gli elaborati progettuali, di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dall'elaborato denominato "valutazione di massima delle opere" nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
- di impegnarsi ad effettuare il servizio ed i lavori così come disciplinati nel bando di gara, nel presente disciplinare, nello schema di convenzione e in tutti i documenti a base del progetto;
- di aver tenuto conto che si tratta di concessione ai sensi dell'art.183 comma 15 D.Lgs. 50/2016;
- di obbligarsi al pagamento a favore del Comune di Roseto degli Abruzzi di tutte le imposte, le tasse, i diritti e le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione e quelle eventuali alla sua scadenza, tra cui anche quelle già sostenute (o da sostenere) per pubblicazione avvisi e risultati, per incentivi per funzioni tecniche e per collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, verifica del progetto esecutivo, per attività di supporto tecnico e giuridico così come quantificate nel bando e negli atti di gara ed altresì ogni altra spesa che non sia espressamente per legge a carico del Comune Concedente e di averne tenuto conto nella formulazione della propria offerta;
- di essere a conoscenza dell'onere, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, se dichiarato aggiudicatario, di dover rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando, nonché quelle per la pubblicazione per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;
- di applicare i criteri di sostenibilità energetica e ambientale come garantiti dalla relativa previsione nella documentazione progettuale e di gara ovvero i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (pubblicato su G.U. n. 259 del 06.11.2017);
- di impegnarsi a dare piena attuazione al piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, ai sensi dell'art.171 del codice dei Contratti;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il codice di comportamento adottato dal Comune di Roseto degli Abruzzi con apposita deliberazione di Giunta Comunale, pena la risoluzione del contratto;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge n. 55/90;
- di accettare l'applicazione, all'appalto in questione, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di esecuzione di appalti pubblici contenute nel codice civile, nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore, nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nelle linee Guida dell'Anac in vigore ed in ogni altra normativa regolante la materia;
- l'inesistenza di una causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); Tali prescrizioni e divieti trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti a elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che

incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente - Orientamento ANAC n° 241 del 21.10.2015);

- l'insussistenza di una causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- di non determinare con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs n 50/2016 e che ciò non possa essere risolto con misure meno intrusive;
- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), del D. Lgs n 50/2016;
- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 24, comma 7](#), del D. Lgs n 50/2016;
- di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) o quelli di cui artt.120 e seguenti della legge 689/81 e s.m.i.;
- di non aver presentato nella gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazione non veritiere;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- di non essere iscritto nella "black list" di cui al Decreto del ministro delle Finanze del 04.05.1999 e al D.M. dell'Economia e Finanze del 21.11.2011;

Oppure (evidenziare la parte che interessa):

- di essere iscritto nella "black list" di cui al Decreto del ministro delle Finanze del 04.05.1999 e al D.M. dell'Economia e Finanze del 21.11.2011 e pertanto dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010)
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; il pregresso impiego di mano d'opera con modalità irregolari ovvero il ricorso a illecite forme di intermediazione per il reclutamento della mano d'opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto;

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'[art. 2359 del codice civile](#) con alcun soggetto, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ma di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

- di non essere incorsa nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, provvedimenti di esclusione da appalti di cui all'art. 44, comma II, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per avere posto in essere atti o comportamenti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all'art. 43 dello stesso D.Lgs.;

- di non essere incorsa nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, provvedimenti di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246", per avere posto in essere gravi atti, patti o comportamenti discriminatori che abbiano prodotto un effetto pregiudizievole nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori in ragione del loro sesso, ai sensi degli articoli 25 e 26 dello stesso D.Lgs.;

- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa (ad esempio "per occupazione di un numero di disabili inferiore a 15"), pena l'esclusione dalla presente gara così come espressamente previsto dall'art. 17 della legge n. 68/99. A tale scopo, ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247/ 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:

- se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
 - se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 e s.m.i. Nell'eventualità occorrerà altresì specificare di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso;
- l'inesistenza, a carico del concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti agli obblighi relativi al pagamento di tasse, imposte o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e che l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe (purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande). Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate

quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, all'interno della propria azienda, agli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del D. Lgs. n. 50/2016;
- di essere in possesso della certificazione relativa alla regolarità contributiva, ai sensi dell'art. [90, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008](#) e s.m.i.;
- di assumere su di sé e conseguentemente adempiere, nei termini legislativamente assegnati, agli obblighi di comunicazione atti a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali così come previsto e disciplinato dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine dichiara :
 - di impegnarsi ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;
 - di impegnarsi a comunicare al Comune di Roseto degli Abruzzi gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
 - di impegnarsi a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
 - di impegnarsi, se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente capoverso, a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune di Roseto degli Abruzzi che la Prefettura o l'ufficio territorialmente competente;
 - si impegna ad inviare al Comune di Roseto degli Abruzzi, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e con le modalità e di tempi comunicati dal Comune, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, al fine di permettere al Comune di Roseto degli Abruzzi di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti.
 - di obbligarsi ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgeranno i lavori oggetto del presente appalto, ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla legislazione in materia;
 - di autorizzare l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. n.241/90 e s.m.i., la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

Ovvero in alternativa:

- di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dei documenti costituenti l'offerta tecnica e delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lettera a) del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006;

- di indicare, ai sensi dell'articolo 76, commi 5 e 6, del D.Lgs. n.50/2016: il 1 domicilio eletto per le comunicazioni; l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica; il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni di cui all'art. 79 del Codice dei Contratti;
 - di indicare ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC: il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; Cassa Edile: codice ditta, codice e sede cassa territoriale di competenza;
 - di accettare di iniziare i lavori entro e non oltre il giorno indicato nella comunicazione scritta inviata dal competente ufficio/servizio della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016;
 - di avere tenuto conto nell'offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione del servizio e dei lavori e di aver effettuato verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia d'appalto;
 - di accettare che l'offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;
 - di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000;
 - di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nel corso della predisposizione dell'offerta o nell'esecuzione del lavoro;
 - di essere a conoscenza, ai sensi dell'articolo 80 — comma 12 — del Codice, che la stazione appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte del concorrente, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, ne darà comunicazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informativo ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80 — comma 1 — del Codice, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
 - di conoscere e di accettare la clausola espressa nello schema di contratto che, ai sensi dell'art.88, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 159/2011, prevede la risoluzione immediata e automatica dell'affidamento qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e segg. del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento europeo n.679/2018 sulla protezione dei dati personali, entrato in vigore a far data dal 25.05.2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- Si precisa che il concorrente presenta, oltre al Modulo A, che dovrà comunque essere presentato, il modello DGUE nelle Parti II Informazioni sull'operatore economico, III Criteri di esclusione, IV Criteri di selezione, VI Dichiarazioni finali (con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV) e sottoscrivere in calce alla Parte VI allegando documento di identità del sottoscrittore (rappresentante legale o procuratore giusta procura allegata) secondo le prescrizioni di sottoscrizione indicate per la domanda di partecipazione.

Il documento unico di gara europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice (modello B), dovrà essere debitamente compilato secondo quanto prescritto nelle Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18.07.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27.07.2016.

A.2) Dichiarazione relativa, sempre a pena di esclusione:

- che non sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 c.p.p per uno dei seguenti reati:
 - 1. delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - 2. delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
 - 3. false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);
 - 4. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - 5. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - 6. delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;
 - 7. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - 8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 - l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#);
 - che non sussiste la fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), ed in particolare l'assenza di carichi pendenti per una delle seguenti tipologie di reato: artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale (Linee Guida Anac n°6/2016) nei confronti dell'operatore economico, di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e dei subappaltatori;
 - con riferimento alla lettera l), del comma 5, del d.lgs. n. 50/2016:
 - di non incorrere nel divieto di cui alla lettera l), del comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 ;
- oppure:
- che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all'autorità giudiziaria;
- oppure
- che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando cui si riferisce il presente disciplinare e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), al comma 2 ed all'art. 80, comma 5, lett. c) ed l), del Codice appalti (parte III, sezione A del DGUE) devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 80 del Codice ovvero dal titolare, se si tratta di impresa individuale, da tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, da tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri direzione o vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società e/o consorzi (Modello B).

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, tali dichiarazioni dovranno essere prodotte anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando cui si riferisce il presente disciplinare qualora l'impresa non dimostri la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (quali revoca dell'incarico e/o licenziamento, azione di responsabilità etc); l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (Modello B).

La dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2 e comma 5, lett. c) ed l), dovrà, a pena di esclusione, essere resa personalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
- in caso di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d'azienda, dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando per cui interviene la presente procedura aperta.

Le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), e comma 5 dalla lett. a) alla lett. m) vanno rese dai soggetti eventualmente indicati tra i potenziali subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, secondo il Modello G.

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nella quale questi, assumendone la relativa responsabilità, dichiara il possesso dei requisiti richiesti "per quanto a propria conoscenza", indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Nella dichiarazione devono essere citate se sussistenti tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbia beneficiato della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Per l'individuazione dei soggetti sopracitati dovrà essere presentata dichiarazione del legale rappresentate dalla quale risultino i nominativi, le generalità, il codice fiscale e le qualifiche di tutti i soggetti sopra richiamati.

In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione (parte III, sezione A, del DGUE) inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di

sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III[^], Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, comma 7 del Dlgs 50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Le attestazioni del DGUE (Parte III[^], Sezione D) di cui all'art. 80 comma 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.Lgs. 159/2011.

A3) Dichiarazione (Modulo DGUE – Parte III Sezione C) attestante che a carico della società, della cooperativa e/o loro consorzi:

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo

il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale o di autorizzazione del curatore del fallimento all'esercizio provvisorio)

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186- bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del e di essere in possesso dell'autorizzazione del giudice, sentita l'Anac, per la partecipazione alla gara che allega;

oppure:

di trovarsi in situazione di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio giusto decreto del Tribunale di del e di essere in possesso dell'autorizzazione del giudice, sentita l'Anac, per la partecipazione alla gara che allega;

Alle suddette dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: eventuale

subordinazione della ANAC alla partecipazione con lo strumento dell'avvalimento ai sensi dell'art. 110 comma 5. In tal caso si allega dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità d'impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di ordine generale di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto nei seguenti casi: se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ovvero se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'Anac individuerà con proprie linee guida. In caso sia indicato l'avvalimento deve essere depositata tutta la documentazione indicata dall'art. 89 del Codice.

A.4) Dichiarazione (Modulo DGUE – Parte IV Sezione A) di iscrizione al Registro delle Imprese, costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente, dalla quale risulti:

1. il numero e la data di iscrizione nel registro ;

2. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli istitori, procuratori generali e procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, di direzione e di controllo (ove esistenti);

3. la proprietà con indicazione dei nominativi dei proprietari di quote e/o azioni, delle date di nascita, della percentuali della quote o azioni di proprietà;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ai fini dell'attestazione dell'iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza. Dal certificato deve risultare che la ditta è attiva.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in CC.I.A.A., il concorrente deve presentare dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CC.I.A.A. e allegare copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Si precisa che:

- a pena di esclusione, le attestazioni di cui ai punti A.1), A.2), A.3) ed A.4), nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d' imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta ovvero necessita la presentazione di un distinto DGUE per ciascun operatore economico recante le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV - con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV- , e VI;
- a pena di esclusione, le attestazioni di cui A.1), A.2), A.3) ed A.4), nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, questi ultimi limitatamente alla Parti II Sezioni A e B, III e VI;

A.5) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o aggregazioni di imprese di rete non ancora costituiti (Modello C o Modulo DGUE – Parte II Sezione A):

Scrittura privata autenticata resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 12, 13, 14, 15 e 16 del D.Lgs n. 50/2016 dalla quale risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile, all'impresa capogruppo da parte delle imprese riunite (la procura relativa deve essere conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo);
- l'inefficacia, nei confronti della Stazione Appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al capoverso precedente al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento;
- l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mancanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della Stazione Appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto fino all'estinzione di ogni rapporto in merito allo stesso;
- le quote percentuali di partecipazione, le quote di esecuzione del servizio e/o dei lavori che saranno effettuate dai singoli concorrenti ai sensi dell'art.48, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 e di quanto disposto dal Consiglio di Stato per i servizi con la sentenza n° 366/2016 ove si afferma “sussiste l’obbligo per le imprese raggruppate di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione: resta fermo, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire”.

Si sottolinea che:

- Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella lettera di invito per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara (art. 83, comma 8, del Codice). Tale requisito è richiesto a pena di esclusione del raggruppamento. Per i servizi il possesso del requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione (art. 45, comma 5, D.Lgs. 18/04/2016 n.50). Per i lavori, essi sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i

requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (comma 2, art.92, DPR 207/2010)

- Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente (comma 3, art.92, DPR 207/2010).
- I requisiti relativi alle lavorazioni ed ai servizi ovvero le lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Il possesso del requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione (art. 45, comma 5, D.Lgs. 18/04/2016 n.50).

L'impresa capogruppo dovrà altresì presentare, per sé e per ognuna delle imprese associate, tutte le documentazioni di cui al presente disciplinare, con la sola esclusione, relativamente alle imprese mandanti, del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC di cui al punto A.12 e della cauzione di cui al successivo punto A.13. Alle associazioni temporanee di imprese ed ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 92, comma 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- ▶ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ▶ a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- ▶ a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di servizio e/o lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- ▶ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- ▶ a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - le quote di esecuzione di servizio e/o dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

A.6) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- a pena di esclusione, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e l'indicazione delle lavorazioni da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e l'indicazione delle lavorazioni da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il consorzio ordinario o il GEIE; In alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tali atti sono già stati stipulati, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.

A.7) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o istitutore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

A.8) limitatamente ai concorrenti che partecipano con l'avvalimento (art. 89 del D.Lgs. 50/2016): Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. A tali fini il concorrente allega:

- a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento e indica l'impresa ausiliaria ovvero compilando il DGUE nella Parte II, Sezione C;
- b) dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello F, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, ovvero un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, contenente le informazioni richieste dalla Parte II, Sezioni A e B, dalla Parte III e dalla Parte VI in cui questi:
 - attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 commi 1,2,4 e 5 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e

dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliata, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (Consiglio di Stato, n.864 del 23/02/2015).

Il possesso della certificazione di qualità non può essere oggetto di avvalimento in quanto non ricompreso nelle fattispecie indicate dall'art. 89 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento (art. 89 comma 1 del Codice).

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell'ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati.

A.9) limitatamente ai consorzi stabili:

a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n.50/2016, in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto precedente devono attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 come analiticamente autocertificati ai punti A.1), A.2.), A.3) ed A.4) precedenti ovvero compilare distinto DGUE nelle parti II Sezioni A e B, III, IV - con esclusione delle Sezioni B, C e D- e VI.

Per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 i requisiti di idoneità finanziaria e tecnica- organizzativa devono essere posseduti e comprovati dal consorzio salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Al fine della qualificazione i consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. 18/04/2016 n.50, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

A.10) limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: l'iscrizione nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n.220); ai sensi dell'articolo 47, del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 94 del D.P.R. N .20 7/2010, devono presentare le medesime dichiarazioni e indicazioni richieste ai consorzi stabili come previsto alla precedente lettera A.9).

A. 11) Dichiarazione di possesso dei requisiti capacità economico – finanziaria e tecnico -organizzativa:

1. Ai sensi dell'art. 95, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

a) fatturato medio al netto di IVA, relativo alle attività svolte negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore ad € 3.500.000,00;

b) capitale sociale non inferiore ad € 800.000,00;

c) svolgimento negli ultimi tre anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio, al netto di IVA, non inferiore ad € 200.000,00;

d) svolgimento negli ultimi tre anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio, al netto di IVA, pari ad € 60.000,00.

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), il concorrente può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura del triplo.

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b).

Per svolgimento negli ultimi tre anni di servizi affini, di cui alle precedenti lettere c) e d), il periodo di riferimento da tenere in considerazione è rappresentato dagli ultimi tre esercizi, fiscalmente chiusi, antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di gara.

Ai fini dell'attestazione dei predetti requisiti di cui alle lettere c) e d) e, quindi, della loro comprova in sede di verifica, saranno considerate le prestazioni ed il relativo valore attestati da certificati di regolare esecuzione rilasciati da Amministrazioni Comunali e/o da equivalente documentazione idonea e comunque in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti.

Per servizi affini si intendono: servizi di manutenzione e/o gestione di impianti di pubblica illuminazione.

2. Ai sensi dell'art.84 del Codice e 95 del Regolamento (D.P.R. n.207/2010), come vigente ai sensi dell'art. 216, comma 14, del Codice, per i concorrenti che hanno i requisiti ed intendano progettare ed eseguire i lavori, costituenti l'intervento proposto in offerta, con la propria organizzazione di impresa, dichiarazione di possesso di Certificato di attestazione S.O.A. (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso ovvero attestazione resa nel modulo DGUE Parte II Sezione A) per attività di progettazione ed esecuzione di lavori per categorie e classifiche corrispondenti a quelle richieste al punto 1.4. delle premesse al presente disciplinare per procedura aperta.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso) rilasciate da società di attestazione regolarmente autorizzate, in corso di validità per categorie e classifiche corrispondenti a quelle richieste al punto 1.4. delle premesse al presente disciplinare per procedura aperta.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

L'attestazione SOA dovrà avere validità al momento della presentazione dell'offerta e dovrà permanere per tutta la durata del procedimento di gara, e in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto senza soluzione di continuità. L'impresa che abbia richiesto nei termini la verifica del proprio attestato SOA può partecipare alle gare indette dopo la scadenza anche se la verifica si sia compiuta successivamente, fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo della verifica stessa. In tale caso l'impresa deve documentare, a pena di esclusione, la richiesta di verifica nei termini, contestualmente alla domanda di partecipazione alla gara. (cfr. Cons. Stato, sez. V n.974/2013 e n.3397/2013).

Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al punto 1.4. delle premesse al presente disciplinare per procedura aperta.

Oppure:

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del DPR 207/10 accertati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 comma 2, 216 comma 14, 84 comma 1, 90 comma 8 del Codice e dell'art. 62 del DPR 207/10, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti economico-finanziari:

- a) almeno una referenza bancaria;
- b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del DPR 207/10;
- c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2. requisiti tecnico-organizzativi:

- a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del DPR 207/10;
- b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
- **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente**, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del DPR 207/10, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- **dotazione stabile di attrezzatura** tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del DPR 207/10, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

I lavori possono essere realizzati dal Concessionario, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ovvero:

- a) a mezzo dichiarazione di esecuzione diretta, ossia mediante la propria organizzazione di imprese, ovvero mediante imprese collegate (art. 174, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016);

oppure:

- b) a mezzo dichiarazione di esecuzione diretta nella misura percentuale specificata ed affidamento della restante quota, ai sensi dell'art. 164, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 50/2016 (artt. 164 e ss.), a terzi in possesso dei necessari requisiti di qualificazione;

oppure:

- c) a mezzo dichiarazione di affidamento in misura pari al 100%, a terzi in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, individuati in osservanza delle disposizioni di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 50/2016 (artt. 164 e ss)

In caso di affidamento a imprese terze, i concorrenti dovranno indicare la quota di lavori che intendono subappaltare;

I concorrenti che non eseguano direttamente i lavori devono essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al precedente paragrafo A.11) sub punto 1, fermo restando l'obbligo di affidare i lavori nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 50/2016 (artt. 164 e ss.).

3. Ai sensi dell'art.87 del Codice, dichiarazione di possesso di:

- certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia

conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati;

- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in corso di validità;
- certificazione OHSAS 18001:2007 – sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro;

4. Essere una E.S.Co (Energy Service Company) che risponde ai requisiti previsti dalla Deliberazione 18 settembre 2003, n.103/03 per le “società operanti nel settore dei servizi energetici” e che ha ottenuto l’approvazione da parte del GSE di almeno una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti da progetti realizzati nell’ambito dei medesimi decreti, attraverso l’acquisizione di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) certificata UNI CEI 11352, ed avente all’interno del proprio organico aziendale un Esperto in gestione dell’energia (EGE) certificato UNI CEI 11339. Nel caso di ATI costituente o costituite è sufficiente che almeno un componente del raggruppamento sia una E.S.Co. con i requisiti sopra esposti, non necessariamente in qualità di capogruppo. All’interno dell’ATI la E.S.Co. potrà risultare sia mandante che mandataria e senza alcun vincolo specifico circa le attività di lavori, forniture e servizi che essa è obbligata a svolgere, indipendentemente dalle quote di partecipazione. A tal proposito, è possibile riservare alla E.S.Co., qualora partecipi in qualità di mandante, una quota di partecipazione inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto, corrispondente alla sola parte della gestione funzionale dell’opera in relazione al monitoraggio e rendicontazione dei risparmi energetici finalizzati anche alla richiesta dei titoli di efficienza energetica.

5. dichiarazione di possesso di uno staff di progettazione ovvero dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e del piano della sicurezza e coordinamento, con specificazione:

- del professionista personalmente responsabile che espletterà l’incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- del professionista personalmente responsabile che espletterà l’incarico di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell’opera in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

A.13) L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di € 89.760,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del Codice, ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto

garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
<http://www.bancaditalia.it/cornpiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/cornpiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
[http://www.bancaditalia.it/cornpiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non legittimati/Intermediari_non_abilitati.Pdf](http://www.bancaditalia.it/cornpiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.Pdf)
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HornePage.jsp

Sono infatti accettate garanzie fideiussorie prestate esclusivamente da:
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del titolo II del D.Lgs. 01.09.93 n. 385;
imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'IVASS e iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/93.

Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituti di Intermediazione Finanziaria dovrà essere documentato o dichiarato che quest'ultimi sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del D.L.vo 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (vedi art. 103 comma 9 del Codice); essere conformi agli scherni di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi scherni di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico attività produttive del 19 gennaio 2018, n.3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare i controlli presso banche, compagnie di assicurazione ed intermediari finanziari al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazione e l'intermediario finanziario.

La fideiussione dovrà altresì prevedere:

una validità per almeno 180 giorni a far data dal giorno dell'apertura delle buste telematiche dei documenti;
l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata di altri centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

l'impegno del fideiussore, con validità fino a 180 giorni dalla data dall'esperimento della gara, a rilasciare, qualora l'impresa risultasse aggiudicataria, la cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

clausola contenente espressamente la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore; la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza possibilità di porre eccezioni di sorta in ordine al pagamento (ad es. per mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione).

Pena l'esclusione, qualora il deposito cauzionale sia costituito con bonifico o assegno circolare o qualora non sia contenuta nella polizza/fideiussione, dichiarazione fornita da un fideiussore con la quale il medesimo si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell'appalto. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. L'impegno non dovrà contenere alcun riferimento economico al valore contrattuale. La dichiarazione di impegno non trova applicazione alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la fideiussione deve essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

Nel caso di avvalimento la cauzione provvisoria, prestata a mezzo polizza bancaria o assicurativa, dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese interessate (ovvero sia alla impresa che fornisce avvalimento che a quella che fruisce dell'avvalimento) anche se sottoscritta dalla sola impresa che beneficia di avvalimento e ciò a pena di esclusione dalla gara.

La fideiussione relativa al deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà essere corredata da

idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri dello stesso. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, da fotocopia di un documento d'identità perfettamente leggibile in corso di validità del suddetto soggetto. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità del soggetto firmatario il titolo di garanzia.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a) in originale (con firma autografa del contraente e del fideiussore) o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il quale: "L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco"
 - b) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale sia dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e che dal contraente;
 - c) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata:
- dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005 secondo il quale: "I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale." - art. 20, comma 1bis, del d.lgs. 82/2005 secondo cui "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AGID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.")
 - da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005 secondo il quale: "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.").

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita e sottoscritta alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali

documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. In caso di mancata sanatoria si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla cauzione provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la cauzione provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante con l'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, (Parte IV, Sezione D, del DGUE) e dell'art. 103, comma 1, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è stabilita in € 44.880,00 (1% dell'importo complessivo dell'appalto) e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice Appalti, è ridotta del 50%.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta (nel Modulo DGUE, Parte IV, Sezione D, e nella Domanda di partecipazione), il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Le riduzioni suindicate previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e per il suo eventuale rinnovo saranno applicabili anche per la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

Si precisa che

in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, terzo periodo, del Codice, o

consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

A.14) cauzione prevista dall'art. 183, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016, in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento ovvero pari ad € 61.985,52 a garanzia dell'eventuale pagamento dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta di cui ai commi 9 e 15 del citato art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 avente le caratteristiche di:

- durata (giorni 180);

- impegno al rinnovo (per ulteriori 180 giorni, nel corso della procedura e su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione)

- rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore; la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza possibilità di porre eccezioni di sorta in ordine al pagamento; di quella prestata ai sensi del precedente punto A.13);

A.15) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 rilasciato agli operatori economici dall'ANAC. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto di cui all'art. 105, comma 6, Codice dovrà essere prodotto il PASSOE di ciascuno dei tre subappaltatori indicati per ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando e nel presente disciplina di gara. Ove il Consorzio concorrente indichi un consorziato esecutore dovrà produrre il PASSOE altresì del consorziato esecutore e dell'impresa cooptata. In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.

A.16) Indicazione obbligatoria delle prestazioni che intende affidare in subappalto e ai sensi dell'art. 105 del Codice.

A.17) Dichiarazione, ai sensi dell'art. 165, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di convenzione e del piano economico-finanziario.

A.18) Copia dello schema di Convenzione e del presente disciplinare di gara firmati digitalmente per accettazione (in caso di Consorzi o R.T.I dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituisce o costituirà il Raggruppamento, o che costituisce il Consorzio).

A.19) Attestato di sopralluogo obbligatorio;

A.20) Imposta di bollo su offerta economica;

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue: Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di **euro 16,00** a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972). L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il **pagamento del modello F23**, con le seguenti modalità

1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: o agenti della riscossione (gruppo Equitalia) o banca o ufficio postale.

2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: o assegni bancari e circolari presso le banche, o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione; o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l'incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l'ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.

3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con i dati mancanti - il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara.

4) Il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara contiene le seguenti indicazioni:

6. Ufficio o Ente: codice TER

10. Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, codice gara (CIG)

11. Codice Tributo: 456T

12. Descrizione: Bollo su istanza telematica “

13. Importo: 16,00 euro.

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione amministrativa deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all'offerta presentata.

CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

3. Contenuto della busta telematica B – Offerta Tecnico-qualitativa (max 75 punti).

Nella busta telematica B - Offerta Tecnico-qualitativa deve essere contenuto il progetto definitivo, corredato dai seguenti elaborati (rif. ad art. 24 del DPR 207/2010 attualmente in vigore):

- 1) relazione descrittiva:
 - a) da redigere in lingua italiana, per un totale di pagine (fronte/retro) non superiore alle n. 20 pari a n. 40 cartelle o facciate, in formato A4 carattere Times New Roman corpo 12 interlinea 1,5;
 - b) da compilare utilizzando un colore diverso di carattere per le parti che saranno integrate e/ migliorate rispetto alle previsioni di progetto di fattibilità (in modo da permettere facilmente la comparazione nuovo/vecchio testo);
 - c) da corredare di due (2) pagine (fronte/retro) pari a n. 4 cartelle o facciate (carattere 12 Time New Roman) di sintesi delle sole proposte migliorative offerte;
- 2) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- 3) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- 4) elaborati grafici;
- 5) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- 6) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
- 7) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- 8) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- 9) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- 10) computo metrico non estimativo;
- 11) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- 12) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui al punto 11).

13) bozza di Convenzione dove vengano evidenziate, rispetto alla convenzione ed al piano di manutenzione degli impianti posti a base di gara, le varianti proposte, ad eccezione dell'indicazione della riduzione della durata della concessione rispetto a quella massima risultante dalla proposta del Promotore posta a base di gara (che non costituisce elemento dell'offerta e che dunque non va indicata nella bozza di convenzione facente parte dell'offerta tecnica, né all'interno dell'offerta economica)

14) Una Matrice dei rischi.

Il contenuto dell'offerta tecnica non deve recare, a pena di esclusione, alcuna indicazione di valori o elementi che possano comunque far desumere in tutto o in parte gli elementi di cui al contenuto dell'offerta economica da inserire nella "BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA"

a) L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;

b) Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda (vedi parte prima, punto 2. lett. da A.5 ad A.10);

c) l'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;

- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione tecnica deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all'offerta presentata.

CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

► L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

► Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.1.

- La mancata indicazione del ribasso offerto, del costo della manodopera o della stima degli oneri aziendali della sicurezza di cui alle precedenti lettere b) e c) costituisce causa di esclusione che non può essere sanata attraverso la nuova disciplina del soccorso istruttorio in quanto lo stesso non consente il completamento o l'integrazione dell'offerta che, se fosse consentita, altererebbe la par condicio della concorrenza.

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, l'offerta economica, ai sensi dell'art.48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;

- Il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola;

- Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi:

a) ribasso percentuale sul canone annuo dovuto dall'Ente al soggetto concessionario, espresso in cifre ed in lettere, offerto dal concorrente all'Amministrazione;

b) ribasso, espresso in cifre ed in lettere, sulla durata della concessione decorrente dalla sottoscrizione del contratto di concessione.

PARTE SECONDA – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione e commissione di gara:

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata, da una commissione di aggiudicazione (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice letto in combinato disposto con quanto indicato nell'art. 216 comma 12 del codice. Ai sensi dell'art. 95, comma 6 e seguenti del codice, l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata secondo la ripartizione dei punteggi di seguito indicata:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	punteggio 75
Offerta economica	punteggio 25
TOTALE	100

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

NOMINA COMMISSIONE DI GARA

1. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 78 del Codice dei Contratti per la valutazione delle offerte.
2. La Commissione sarà costituita da 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente esterno alla S.A. e due commissari interni, in possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti per lo specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

Il Presidente sarà individuato tra i soggetti iscritti all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, con le modalità stabilite con le Linee Guida ANAC n. 5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici". Considerato l'oggetto del contratto, i componenti dovranno essere iscritti all'Albo ANAC nella seguente sottosezione Ingegnere civile e ambientale di cui all'allegato alle "Linee guida n. 5".

La stazione appaltante individuerà il Presidente di Commissione con sorteggio pubblico tra i nominativi comunicati dalla competente Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'utilizzo dell'applicativo di cui al comunicato del Presidente ANAC del 18/07/2018.

Nelle more dell'entrata a regime del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i due componenti interni saranno individuati tra il personale della stazione appaltante nel rispetto del relativo regolamento comunale.

4. La data del sorteggio per l'individuazione dei componenti della commissione sarà resa nota e pubblicata sul profilo del committente ed in quello della Centrale nella "sezione trasparente"
5. Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice dei Contratti, nella "sezione trasparente" sul profilo del committente ed in quello della Centrale è altresì pubblicata la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti.
6. Alla commissione saranno attribuiti i compiti di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nonché tutte le attività necessarie per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara con

l'esclusione dei compiti di amministrazione attiva che resta di competenza esclusiva della Stazione Appaltante. Le suddette attività ricomprendono anche quella di ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

7. La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate. Ai sensi del comma 2 dell'art. 77 del Codice dei Contratti, i commissari potranno lavorare a distanza avvalendosi della Piattaforma Telematica resa disponibile dalla Centrale Asmel Consortile s.c. a r.l. in grado di salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni.
8. I lavori della Commissione per la valutazione delle offerte si svolgeranno nel seguente modo:
 - in seduta pubblica saranno aperti i plichi telematici contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell'integrità e della presenza dei documenti richiesti negli atti di gara;
 - in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, mediante un canale telematico che assicuri l'autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione valuterà le offerte tecniche e procederà alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati negli atti di gara;
 - successivamente al completamento delle precedenti fasi, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi e delle riduzioni di ciascuna di esse, procederà all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice dei contratti pubblici appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

Qualora, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicata nel Bando di gara, l'Albo non dovesse risultare operativo per qualsiasi ragione, ai sensi dell'articolo 216, co. 12 del Codice dei Contratti, i commissari saranno nominati e il Presidente della commissione giudicatrice sarà individuato nel rispetto del relativo regolamento comunale.

2. Operazioni di gara:

La prima seduta pubblica verrà comunicata successivamente ed avrà luogo presso gli uffici del Settore LL.PP. del Comune di Roseto degli Abruzzi, all'indirizzo di cui alla Parte Prima, punto 1 del presente disciplinare, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Roseto degli Abruzzi alla pagina avvisi di gara ed appalti e sulla piattaforma telematica Asmecommm.

3. Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della busta telematica A:

In seduta aperta, il soggetto che presiede il seggio di gara procede a:

- controllare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando e dal disciplinare, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
- verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13 delle premesse al presente disciplinare di gara, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, ai sensi degli art. 83 comma 9 del Codice;
- a chiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. In particolare:
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla gara dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 del Codice dei contratti;
- ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al comma 12 dell'art. 80 del Codice all'A.N.A.C., nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti.

La commissione prima della chiusura della seduta pubblica procede, successivamente alla fase di ammissione, ad aprire la busta telematica B di ciascun offerente al solo fine di prendere atto nel verbale dei documenti ivi contenuti, per poi procedere in seduta riservata all'attribuzione del punteggio.

4.Valutazione dell'offerta tecnica – contenuto della busta telematica B.

La Commissione di gara, in una o più sedute riservate, procederà all'assegnazione dei coefficienti variabili relativamente ai criteri qualitativi. L'offerente deve presentare una proposta progettuale che sarà oggetto di valutazione relativamente ai seguenti aspetti:

a) Soluzioni di smart city e smart metering: Massimo 40 punti

Per le proposte che saranno in grado di presentare l'implementazione di soluzioni di smart city e smart metering utilizzando la pubblica illuminazione e i corpi illuminanti come piattaforma integrata illuminazione/efficienza/comunicazione per la trasmissione di dati raccolti da sensori ambientali o da contatori intelligenti.

Sotto-criteri

a.1) Caratteristiche tecniche corpi illuminanti relative all'impianto di trasmissione dati (massimo 20 punti)

Criteri motivazionali:

- | | |
|------------------|--|
| 0 punti | - Corpi illuminanti non dotati di sistema di trasmissione dati; |
| da 1 a 5 punti | - Corpi illuminanti con caratteristiche tecniche in grado di offrire un insufficiente grado di copertura del territorio ed efficienza della rete di smart-metering; |
| da 6 a 10 punti | - Corpi illuminanti con caratteristiche tecniche in grado di offrire sufficiente grado di copertura del territorio ed efficienza della rete di smart-metering; |
| da 11 a 15 punti | - Corpi illuminanti con caratteristiche tecniche in grado di offrire un buon grado di copertura del territorio ed efficienza della rete di smart-metering; |
| da 16 a 20 punti | - Corpi illuminanti con caratteristiche tecniche in grado di offrire un buon grado di copertura del territorio ed efficienza della rete di smart-metering ed una elevata stabilità della rete di trasmissione; |

a.2) Sistemi di monitoraggio del territorio offerti in sede di gara (massimo 20 punti)

0 punti = Nessun sistema di monitoraggio;

- Sistema di rilevazione di polveri sottili sul territorio
(0,5 punti per ogni sensore offerto fino ad un massimo di 5 punti);

- Sistema di rilevazione inquinamento acustico
(0,5 punti per ogni sensore offerto, fino ad un massimo di 5 punti)
- Sistema di rilevazione inquinamento elettromagnetico
(1 punto per ogni sensore offerto, fino ad un massimo di 10 punti)

b) Miglioramenti e caratteristiche tecniche dell'intervento: Massimo punti 20

- Fino a 10 punti per la valutazione della soluzione tecnico/estetica delle soluzioni e corpi illuminanti proposti;
- Fino a 3 punti per la limitazione decadimento funzionale (failure ratio ed estensione della garanzia sui corpi illuminanti e soluzioni elettroniche fornite e capacità degli alimentatori di proteggere i corpi illuminanti dai surge);
- Fino a 7 punti per la riduzione dell'inquinamento luminoso (soluzioni cut off e dimmerazione con programmi di lavoro che ne consentano la gestione autonoma anche dopo l'installazione in campo, anche mediante apposito dispositivo ausiliario).

Le proposte del concorrente dovranno essere chiare, univoche e motivate, e non potranno essere proposte più soluzioni alternative per lo stesso elemento.

Inoltre, la documentazione redatta dal concorrente dovrà essere sviluppata ed esplicitata in modo tale da non comportare incertezze e interpretazioni e dovrà essere suddivisa e ordinata e riportare preciso riferimento agli specifici elementi di valutazione tecnica dell'offerta indicati.

Risparmio Energetico (R) dell'intervento: massimo punti 15

Il concorrente la cui proposta presenterà il massimo risparmio energetico, rappresentato dal coefficiente R, conseguirà il massimo punteggio di 15 punti: agli altri concorrenti verrà attribuito punteggio secondo la seguente tabella:

	Punteggio
Primo classificato	15
Secondo Classificato	10
Terzo classificato	5
Quarto classificato	4
Quinto classificato	3
Dal sesto all'ultimo	2

Il risparmio energetico complessivo sarà valutato secondo la seguente formula

$$R(kwh) = P-Q$$

Dove

P= consumo energetico pre-intervento (in kwh)

Q= consumo energetico post-intervento (in kwh)

Attenzione: la proposta presentata in sede di gara dall'offerente dovrà riportare gli stessi fattori e definizioni come espressamente innanzi indicati.

Offerta Economica: massimo punti 25

L'offerta economica deve indicare in cifre ed in lettere il prezzo offerto in ribasso rispetto all'importo a base d'asta del relativo canone concessorio di € 374.000,00 annui per un totale di anni 12 pari ad € 4.488.000,00, IVA incluso.

Nel caso di discordanza tra l'importo del prezzo scritto in lettere e quello scritto in cifre sarà ritenuto valido quello più favorevole per l'Amministrazione.

L'operatore economico che offrirà un prezzo superiore alla base d'asta verrà escluso dalla procedura di gara.

Per la valutazione dell'offerta economica si procederà come sotto specificato.

Il massimo punteggio di punti 25 sarà attribuito all'impresa che avrà presentato il miglior ribasso percentuale. Il punteggio alle altre imprese sarà attribuito in proporzione rispetto al miglior ribasso, così suddivisa:

- punti 15 per in relazione al ribasso percentuale offerto;
- punti 10 riguardanti la tariffa del servizio smart metering così distinti:
 - a) 0 punti se non si offre tale servizio;
 - b) 10 punti per la migliore offerta del servizio;
 - c) per offerte intermedie si procederà in modo proporzionale.

A pena di esclusione, nel modulo dell'offerta economica dovranno essere gli oneri della sicurezza aziendale.

All'esito delle operazioni di cui sopra, ovvero nel caso in cui non si debba procedere alla verifica di congruità delle offerte, la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente (art. 95, comma 12 del D. Lgs. n.50/2016) e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.

Verifica di anomalia delle offerte

Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi di quanto indicato agli articoli successivi.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 97 del Codice.

7. Aggiudicazione:

7.1. La proposta di aggiudicazione avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito dell'approvazione della stessa da parte del Responsabile del Settore Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Roseto degli Abruzzi. Tale aggiudicazione acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice. In particolare, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la

concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice (requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale).

7.2. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

7.4. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

7.5 Ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n°445/2000 la Stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

7.6 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

7.7 L'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara.

8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

Il concessionario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a:

a) fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla formalizzazione del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

b) sottoscrivere il verbale di cantierabilità;

c) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

d) munirsi, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, di una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi (massimale minimo di € 5.000.000,00) nonché di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione per le ipotesi di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

e) costituire, a decorrere dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

f) presentare il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

9. Organo competente per le procedure di ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo;

Presentazione di ricorso: avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l'organo indicato entro 30 giorni (art.120 della D.Lgs. 104 del 2010).

10 . Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n°196/2003 e del Regolamento europeo n.679/2016 “sulla protezione dei dati personali” in vigore a far data dal 25.05.2018, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

- Titolare del trattamento dati è il Responsabile del procedimento;
il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n°7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui al presente disciplinare per procedura aperta.

Per informazioni in merito alla procedura di gara ed alla documentazione progettuale rivolgersi all'Ufficio ll.pp.: Geom. Giancarlo Lavalle; mail lavalle.giancarlo@comune.roseto.te.it; tel. 085.89453562.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Paolo Bracciali